


# Consiglio Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

**X Legislatura**

N.ro 139/10<sup>a</sup>

**3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**



**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

**"Legge 194/1978. Norme per la corretta  
applicazione sul territorio regionale."**

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE  
Prot. n. 10446 del 18.04.16  
Classificazione..... 02 05.....

**Art.1**  
**Principi ispiratori**

1. La presente legge, tra origine dagli obblighi rinvenuti da una parte dalla corretta applicazione della L.194/1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" e dall'altra, dai continui richiami promossi e pronunciati dalla Commissione Europea riferibili all'inosservanza e disapplicazione (violazione dei diritti della donna e discriminazioni in danno dei medici e infermieri non obiettori) di fatto di una legge come la 194/1978 che ne demanda alle regioni il controllo e la sua corretta applicazione.
2. Preso atto poi, dall'insistere di un Reclamo collettivo (n.91 del 2013), della condanna del Comitato Europeo ai danni dell'Italia, (decisione dell'8 marzo 2014 sul reclamo collettivo n.87 del 2012) e della sentenza del 12 ottobre 2015 che condanna il Governo italiano per la mancata e corretta applicazione della l.194/1978 che oltre a cagionare danno alle donne insinua principi discriminatori verso quei medici non obiettori che rispettano gli obblighi della legge 194/1978, la Regione Calabria tutto ciò premesso emana le seguenti disposizioni.

**Art. 2**  
**Scopi, finalità e funzioni**

1. La Regione Calabria, con la presente legge, al fine di potere assicurare la tutela della maternità consapevole, attraverso le modalità codificate e previste dalla legge 194/1978 ne monitora e garantisce il pieno funzionamento sul proprio territorio regionale attraverso gli obblighi derivanti a suo carico e nella fattispecie dall'articolo 9 della legge sopra indicata nella parte che prevede: "la regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale".
2. entro 30gg dall'entrata in vigore della presente legge, a questo fine, le ASP e le AO provvedono ad inviare al Dipartimento interessato l'elenco completo di tutte le figure professionali utili agli scopi della presente legge regionale con l'indicazione puntuale per ciascuna figura professionale della avvenuta dichiarazione di obiezione di coscienza ora per allora, così come espressamente previsto all'articolo 9 della l.194/1978.
3. le ASP e le AO che all'interno della propria pianta organica non presentano figure professionali non obiettore, nella misura necessaria a garantire il corretto principio dell'applicazione della legge, che disciplina l'IVG debbono a questo fine reclutare il personale necessario ricorrendo allo strumento obbligatorio della mobilità per come previsto dall'articolo 9 della l. 194/1978.
4. In difetto di una ponderata presenza di medici che garantiscano la corretta applicazione delle norme rinvenienti dalla corretta applicazione della L. 194/1978 la Regione Calabria promuoverà ogni utile azione atta a rimuovere nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti il palesarsi d'interruzione di pubblico servizio, di danni cagionati alla salute delle donne e di azioni discriminatorie protratte nei confronti dei medici non obiettori ogni qual volta se ne ravvisino gli estremi.

**Art. 3**  
**Clausola di invarianza finanziaria**

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvederà con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi.

**Art.4**  
**Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.